

Allegato A

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Indice

Articolo 1 – Oggetto e finalità.....	2
Articolo 2 – Destinatari.....	2
Articolo 3 - Caratteristiche del servizio.....	2
Articolo 4 - Organizzazione del servizio.....	3
Articolo 5 – Servizio di accompagnamento.....	4
Articolo 6 – Iscrizione al servizio.....	4
Articolo 7 – Rette e modalità di pagamento.....	5
Articolo 8 - Morosità.....	5
Articolo 9 - Rinunce.....	5
Articolo 10 - Comportamento degli alunni.....	5
Articolo 11 – Comportamento del conducente.....	6
Articolo 12 – Responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale.....	7
Articolo 13 – Sanzioni.....	8
Articolo 14 – Controlli.....	8
Articolo 15 – Dati personali e sensibili.....	8
Articolo 16 - Rinvio.....	8

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico organizzato e gestito dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (di seguito indicata come «Unione»).
2. Le funzioni di gestione del servizio di trasporto scolastico sono svolte dal Servizio dell’Unione competente in base al funzionigramma approvato (di seguito indicato come «Servizio competente»).
3. Il servizio di trasporto scolastico (di seguito indicato anche come «servizio») è un servizio pubblico istituito per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e perseguire l’effettività del diritto allo studio. Il servizio è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell’ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e qualità.
4. L’Unione si riserva di organizzare il trasporto degli alunni per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dall’Unione o dai Comuni, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto dei principi di cui al comma 3.

Articolo 2 – Destinatari

1. Il servizio è rivolto, di norma, agli alunni iscritti alle scuole statali primarie e alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni dell’Unione. In casi eccezionali, tenuto conto delle esigenze di specifici plessi scolastici, potrà essere attivato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia.
2. Il servizio è rivolto agli alunni residenti o domiciliati nei Comuni facenti parte dell’Unione. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in Comuni limitrofi all’Unione, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e nei percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti. In tali situazioni, in base alle normative vigenti, potranno essere stipulate apposite convenzioni tra i Comuni interessati.
3. L’Unione organizza il servizio di trasporto di alunni diversamente abili, quale intervento volto a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, commi 3 e 4.

Articolo 3 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio viene organizzato dall’Unione, nel rispetto delle normative vigenti e delle eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione dei mezzi utilizzati, mediante gestione diretta, avvalendosi di personale dipendente e di mezzi propri dell’Ente e/o con gestione indiretta, tramite appalto affidato ad imprese specializzate del settore che siano in possesso dei necessari requisiti.
2. Il servizio è predisposto tenendo conto delle diversificate scelte dei Comuni facenti parte dell’Unione, delle esigenze delle scuole e delle richieste delle famiglie.
3. Il servizio di trasporto scolastico si svolge nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale e in coerenza con le modifiche adottate dai singoli Istituti Comprensivi. Il servizio di cui all’art. 1, comma 4, può svolgersi durante tutto l’anno.

4. Il servizio viene organizzato, di norma, per consentire agli alunni di frequentare le scuole del proprio Comune, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di fermate singole e/o collettive (punti di raccolta). In via straordinaria, eventuali richieste di trasporto di alunni per scuole sitate al di fuori del proprio Comune potranno essere accolte per esigenze legate all'organizzazione scolastica, per problemi di carattere educativo e/o sociale o qualora non comportino modifiche organizzative sostanziali del servizio, previe azioni di coordinamento fra i Comuni interessati.

5. Ogni sede scolastica può essere servita da più linee. Per ogni linea viene attivata una sola corsa per l'andata, una per il ritorno intermedio, se previsto, e una per il ritorno pomeridiano. Se necessario per garantire il migliore funzionamento del servizio di trasporto scolastico, potrà essere chiesto agli Istituti Comprensivi di autorizzare l'uscita lievemente anticipata degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico o di consentire loro di attendere l'inizio delle lezioni o l'arrivo dello scuolabus per il servizio di ritorno, all'interno dei plessi scolastici. In casi eccezionali, potranno essere altresì concordati orari differenziati dei plessi scolastici del medesimo Comune.

6. Per l'attivazione di ciascuna nuova linea, di norma, è stabilito un numero minimo di dieci utenti. In casi particolari e per esigenze determinate, l'Unione può istituire il servizio anche nel caso in cui il numero degli utenti sia inferiore a dieci.

7. Qualora in relazione a una o più corse inerenti ad una linea di trasporto scolastico risulti un numero di utenti pari o inferiore a tre, l'Unione si riserva di non attivare o di sospendere il servizio.

Articolo 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio viene effettuato sulla base del Piano del Trasporto Annuale contenente l'indicazione degli orari e dei percorsi, elaborato nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, tenendo conto dell'esigenza di contenere i tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, di soddisfare il maggior numero possibile di richieste e dei percorsi già esistenti. Il Piano deve essere predisposto in tempo utile per consentire l'avvio del servizio dall'inizio dell'anno scolastico.

2. Le fermate, individuali o collettive, si effettueranno il più vicino possibile all'abitazione, fermo restando che:

- a) non potranno essere percorse strade private, salvo apposita autorizzazione;
- b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

3. Per l'istituzione di fermate in posizioni di particolare criticità o per il transito in strade di particolare criticità, potrà essere chiesto un parere alla Polizia Locale e/o all'Ufficio tecnico del territorio interessato.

4. Potranno essere istituite fermate collettive sia nei capoluoghi che nelle frazioni tenuto conto delle esigenze degli utenti e della valutazione di fattibilità tecnica degli uffici competenti. Di norma, tali fermate collettive sono istituite ad una distanza di almeno 500 metri dalla precedente o successiva.

5. E' facoltà del Servizio competente stabilire altre fermate, durante l'anno scolastico, tenuto conto delle necessità e dei tempi di percorrenza, sentiti i singoli Comuni e previa adeguata informazione alle famiglie.

6. Gli alunni potranno essere trasportati anche ad una fermata diversa da quella prossima all'abitazione, previa richiesta scritta di coloro che esercitano la potestà genitoriale e se la richiesta non comporta modifiche sostanziali del percorso e disagi per gli altri utenti.

7. Il servizio potrà essere sospeso totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (avarie, incidenti, eventi meteorologici, calamità naturali, ecc.). In questi casi, il conducente provvederà ad informare le famiglie, l'Istituto Comprensivo interessato ed il Servizio competente.

8. In caso di entrate/uscite scolastiche posticipate o anticipate per assemblee sindacali del personale scolastico, il servizio di trasporto si svolgerà, di norma, secondo gli orari ordinari. In caso di sciopero che interessa il comparto scuola, il servizio di trasporto potrà essere eventualmente modificato in relazione alle condizioni di ciascun plesso scolastico, previa richiesta scritta dell'Istituto Comprensivo.

9. Il Servizio competente deve informare le famiglie, prima dell'avvio dell'anno scolastico, in merito alle fermate e agli orari del servizio, sulla base del Piano Annuale del Trasporto scolastico.

10. Il trasporto degli alunni per le attività scolastiche ed extrascolastiche di cui all'art. 1 comma 4 sarà organizzato secondo le modalità definite dal Servizio competente.

Articolo 5 – Servizio di accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è previsto nel caso di trasporto di alunni della scuola dell'infanzia.

2. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus può essere previsto nel caso di trasporto di alunni diversamente abili, ove ne sia accertata la necessità da parte del Servizio competente.

3. L'Unione si riserva di attivare un servizio di accompagnamento, anche per limitati periodi di tempo, per vigilare sul corretto comportamento degli utenti e le condizioni di sicurezza del servizio.

4. Nel servizio di accompagnamento dovranno essere impiegate persone maggiorenni.

5. L'accompagnatore deve:

- essere munito di un distintivo di riconoscimento;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità e rapportarsi correttamente con gli utenti;
- svolgere attività di vigilanza sul mezzo e presidiare le operazioni di salita e di discesa, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli utenti trasportati.

6. Il Servizio competente può prevedere ulteriori e più dettagliate prescrizioni a carico dell'accompagnatore, per il migliore svolgimento del servizio.

Articolo 6 – Iscrizione al servizio

1. L'iscrizione deve essere presentata all'inizio di ogni ciclo scolastico (es. infanzia, primaria e secondaria di primo grado), è valida per l'intero ciclo e non dovrà quindi essere presentata per gli anni successivi al primo. L'iscrizione al servizio dovrà essere effettuata da coloro che esercitano la potestà genitoriale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio competente nello specifico bando.

2. Eventuali domande presentate oltre il termine previsto nello specifico bando saranno accolte in presenza di posti disponibili nei mezzi ed esclusivamente nel caso in cui non comportino modifiche dei percorsi stabiliti nel Piano del Trasporto Annuale. In ogni caso non è previsto l'aumento del

numero dei mezzi, l'allungamento dei tempi di percorrenza e l'istituzione di nuove fermate che modifichino in maniera sostanziale l'organizzazione del servizio.

3. L'iscrizione al servizio comporta l'accettazione del presente Regolamento.

4. Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, a condizione che la linea già esistente sia fruibile da almeno 5 utenti che effettuino sia l'andata che il ritorno.

Articolo 7 – Rette e modalità di pagamento

1. L'utilizzo del servizio è soggetto al pagamento di una retta.

2. La retta ha carattere forfettario e può essere articolata in misura differenziata in base alla tipologia del servizio richiesto (es. corsa di andata e ritorno, solo andata o solo ritorno, ecc.). L'Unione può inoltre articolare la retta sia in relazione alla situazione economica che alla pluriutenza. L'entità, l'articolazione, gli eventuali casi di riduzione e la disciplina della gratuità della retta del servizio, anche in relazione alle situazioni di disagio socio-economico, sono definiti con deliberazione della Giunta dell'Unione.

3. La retta del servizio è fissa mensile e deve, pertanto, essere pagata:

- a prescindere dall'effettivo utilizzo totale o parziale del servizio,
- nei casi di sospensione del servizio previsti dall'art. 4 comma 7, salvo diversa disposizione della Giunta dell'Unione,
- nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione del servizio previsto dall'art. 13.

4. L'entità, l'articolazione delle rette, gli eventuali casi di gratuità per il trasporto relativo alle attività di cui all'art. 1 comma 4, sono approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Articolo 8 - Morosità

1. In caso di omissione o ritardo nel pagamento della retta, si applica il vigente Regolamento delle entrate.

2. Per gli utenti non in regola con il pagamento delle rette, il Servizio competente provvederà, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, a:

- inviare una comunicazione agli utenti con situazioni di debito pregresso, informandoli della necessità che provvedano alla regolarizzazione del debito esistente per poter usufruire del servizio nell'anno scolastico successivo;

- adottare, in caso di mancato pagamento del debito pregresso, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, apposita determinazione dirigenziale di sospensione dell'ammissione al servizio di trasporto scolastico fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati o alla definizione di apposito piano di riscossione dilazionata concordata con il Settore Entrate dell'Unione.

3. La determinazione dirigenziale di sospensione dell'ammissione al servizio verrà trasmessa anche alla Giunta territorialmente interessata.

4. Il Servizio competente può prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla procedura di sospensione dell'ammissione al servizio di trasporto scolastico, nell'apposito bando annuale di iscrizione al servizio.

Articolo 9 - Rinunce

1. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata dagli esercenti la potestà genitoriale, con le modalità stabilite dal Servizio competente, entro la fine di ogni mese di fruizione del servizio di trasporto. In tal caso, dovrà essere corrisposta l'intera retta relativa alla mensilità in corso.

Articolo 10 - Comportamento degli alunni

1. Gli alunni devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- occupare correttamente il sedile allacciando la cintura di sicurezza, ove presente;
- evitare di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per raggiungere l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus;
- tenere comportamenti rispettosi verso i compagni e il personale addetto al servizio;
- non danneggiare i mezzi e provocare danni a sé e agli altri trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei trasportati e distrarre il conducente dalla propria mansione;
- astenersi dal consumare cibi e bevande a bordo dello scuolabus;
- osservare gli orari stabiliti per le fermate; i conducenti non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate, oltre l'orario previsto;
- in generale, rispettare le istruzioni impartite dal conducente e dall'eventuale accompagnatore.

2. Il Servizio competente può prevedere ulteriori e più dettagliate prescrizioni a carico degli utenti, per il migliore svolgimento del servizio.

Articolo 11 – Comportamento del conducente

1. Il conducente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- segnalare le necessità di manutenzione dei veicoli;
- svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di uso e destinazione dei veicoli destinati al trasporto scolastico e delle eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di evitare che gli utenti vengano a trovarsi in una situazione di pericolo per l'incolumità propria e degli altri, sia durante il trasporto che durante le fermate;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità e rapportarsi correttamente con gli utenti;
- compatibilmente con le necessità della guida, vigilare gli alunni, provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalandolo al Servizio competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13;
- essere munito di distintivo di riconoscimento ed indossare un abbigliamento conforme al servizio;

- non deve far salire persone estranee al servizio di trasporto scolastico, fatta eccezione per le persone espressamente autorizzate dall'Unione;
- non deve affidare la guida del mezzo ad altre persone non autorizzate allo svolgimento del servizio;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Unione;
- consegnare gli alunni, al ritorno, alle sole persone autorizzate, fatto salvo il caso di cui all'art. 12 comma 6.

2. Il conducente non può, di propria iniziativa, apportare modifiche, anche temporanee, ai percorsi, alle fermate, agli orari e a tutto ciò che concerne il funzionamento del servizio, se non per causa di forza maggiore (es. guasti meccanici, modifiche della viabilità per cantieri, incidenti) o motivi di opportunità (es. mancanza di alcuni utenti).

3. Il conducente, in relazione al percorso di ritorno, deve esercitare la vigilanza sugli utenti, dal momento della salita in concomitanza con l'uscita da scuola, sino al momento dell'affidamento agli esercenti la potestà genitoriale o ad altre persone maggiorenne delegate, presenti alle fermate.

4. Nel caso in cui, al momento della discesa dallo scuolabus non fosse presente alcun esercente la potestà genitoriale o altra persona maggiorenne delegata, l'alunno dovrà rimanere nella custodia del conducente. Il conducente, al termine del giro di ritorno, dovrà contattare telefonicamente coloro che esercitano la potestà genitoriale o altri delegati e, in caso di irreperibilità, affidare l'alunno al Corpo di Polizia Locale territorialmente competente o consegnarlo alla sede centrale del Comando.

5. Il conducente ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro.

6. Il Servizio competente può prevedere ulteriori e più dettagliate prescrizioni a carico del conducente, per il migliore svolgimento del servizio.

Articolo 12 – Responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale

1. L'accompagnamento del minore nel tragitto che va dalla fermata dello scuolabus alla sua abitazione compete agli esercenti la potestà genitoriale o alle altre persone maggiorenne da questi delegate. Costoro sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto. E' fatto obbligo ai medesimi soggetti di accompagnare e sorvegliare alla fermata stabilita gli alunni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al momento della discesa, nel percorso di ritorno, fatta salva l'autorizzazione di cui al comma 6.

2. L'assenza degli esercenti la potestà genitoriale o di altre persone maggiorenne delegate, al momento del ritiro degli alunni nei percorsi di ritorno, al di fuori del caso di cui al comma 6, comporterà una contestazione scritta da parte dell'Unione ai sensi dell'art. 13.

3. A seguito di ulteriori assenze, degli esercenti la potestà genitoriale o di altre persone maggiorenne delegate, l'Unione provvederà alla sospensione del servizio di trasporto dell'alunno, ai sensi dell'art. 13.

4. L'Unione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi agli utenti o da questi cagionati prima della salita sul mezzo di trasporto o dopo la discesa dallo stesso.

5. Coloro che esercitano la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito cagionato a persone e/o cose dai propri figli, durante il servizio. Per ogni danno arrecato ai veicoli da parte degli alunni trasportati potrà essere richiesto un risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale.

6. Ai sensi della normativa vigente, gli esercenti la potestà genitoriale possono autorizzare, con le modalità stabilite dal Servizio competente, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rimanendo comunque responsabili dei minori dal punto di vista civile e penale.

Articolo 13 – Sanzioni

1. A seconda della gravità e della reiterazione dei comportamenti scorretti degli utenti in relazione agli obblighi previsti dagli articoli 10 e 12, l'Unione adotterà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale degli esercenti la potestà genitoriale da parte degli addetti al servizio;
- b) contestazione scritta a coloro che esercitano la potestà genitoriale, preavvisando della possibilità di sospensione del servizio;
- c) sospensione dal servizio per un periodo determinato;
- d) sospensione dal servizio per l'intero anno scolastico.

2. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato, almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione, a coloro che esercitano la potestà genitoriale e comunicato all'autista dell'Unione o all'impresa appaltatrice del servizio.

Articolo 14 – Controlli

1. L'Unione può effettuare, in qualunque momento, tramite il proprio personale o altri incaricati, dei controlli per verificare le condizioni di esecuzione del servizio (il rispetto delle norme, dei percorsi previsti, lo stato e l'utilizzo dei mezzi, il comportamento del conducente e degli utenti, le condizioni di sicurezza, ecc.).

Articolo 15 – Dati personali e sensibili

1. L'Unione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del Regolamento 679/2016UE del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e modifiche successive, per esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio. Per i medesimi fini, tali dati saranno comunicati anche all'impresa appaltatrice del servizio.

2. Agli esercenti la potestà genitoriale, al momento dell'iscrizione al servizio, sarà fornita l'informativa prevista dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge e regolamento in materia.
